



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE "FEDERIGO ENRIQUES"

VIA F. PAOLINI, 196 - 00122 ROMA (RM)

Tel. 06121126340 fax 065681579 PEO rmmps090001@istruzione.it PEC rmmps090001@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 80204630588 Codice Meccanografico: RMPS090001 Distretto 21 Ambito Territoriale Lazio 10

Istituto capofila della Rete territoriale di scopo "Lazio 10"

Roma, 17 dicembre 2025

Alle Famiglie e agli studenti delle classi

Al personale docente

Al personale ATA

Al DSGA

SEDE

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 25 del 16/12/2025

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 14 del 16/12/2025

Premessa

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo del Registro elettronico (Axios) quale strumento ufficiale per la gestione delle attività didattiche, educative e amministrative dell'Istituto, in coerenza con la normativa vigente e con le finalità educative e organizzative esplicitate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

Il Registro elettronico costituisce parte integrante del sistema informativo dell'Istituto ed è finalizzato a garantire trasparenza, tracciabilità, efficacia dell'azione didattica, tutela dei dati personali e miglioramento della comunicazione scuola-famiglia.

Art. 1 – Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è adottato nel rispetto della seguente normativa:

- Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 30, 32 e 34;
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento dell'autonomia scolastica);
- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione);
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- art. 7, comma 31, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2773 del 4 aprile 2025;

- Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- Linee guida del Ministero dell'Istruzione in materia di dematerializzazione e digitalizzazione;
- CCNL comparto Istruzione e Ricerca vigente.

Art. 2 – Finalità del Registro elettronico

Il Registro elettronico è utilizzato per:

- la documentazione ufficiale delle attività didattiche;
- la rilevazione delle presenze e delle assenze degli studenti;
- la registrazione delle valutazioni, delle annotazioni e delle comunicazioni scuola-famiglia;
- il monitoraggio del percorso formativo degli studenti;
- il miglioramento della trasparenza e della tempestività delle informazioni.

Art. 3 – Soggetti autorizzati all'uso

Sono autorizzati all'uso del Registro elettronico, secondo le rispettive competenze:

- il Dirigente Scolastico;
- i docenti;
- gli Assistenti Amministrativi per le funzioni di competenza;
- gli studenti e le famiglie, in modalità di sola consultazione.

L'accesso avviene tramite credenziali personali, che non possono essere cedute a terzi.

Art. 4 – Compiti e responsabilità dei docenti

I docenti sono tenuti a:

- registrare quotidianamente presenze e assenze, nonché gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate;
- inserire con puntualità e correttezza argomenti delle lezioni, compiti assegnati e attività svolte;
- inserire le valutazioni delle prove orali entro e non oltre 7 giorni dalla loro effettuazione;
- inserire le valutazioni delle prove scritte entro e non oltre 30 giorni dalla data di svolgimento;
- compilare le annotazioni disciplinari in modo oggettivo, sobrio e pertinente;
- rispettare i tempi e le modalità stabilite dal presente Regolamento e dagli Organi collegiali.

I **compiti assegnati** possono essere registrati nel Registro elettronico:

- se le lezioni sono in due giorni consecutivi, **entro e non oltre le ore 15:30 del giorno in cui si è tenuta la lezione;**
- se le lezioni si tengono il venerdì e il lunedì successivo, **entro e non oltre le ore 15:30 del venerdì.**

I docenti potranno autonomamente lavorare sul registro nei finesettimana e nei giorni festivi, le famiglie ne prenderanno atto il lunedì (o il primo giorno di ripresa didattica successivo alle festività/interruzioni didattiche).

Il Registro elettronico ha valore legale.

Art. 5 – Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico:

- garantisce il corretto utilizzo del Registro elettronico;
- vigila sul rispetto del presente Regolamento;
- può accedere ai dati per finalità istituzionali, organizzative e di controllo.

Art. 6 – Studenti e famiglie

Gli studenti maggiorenni e le famiglie possono consultare il Registro elettronico per:

- assenze, ritardi e uscite anticipate;
- valutazioni, note e comunicazioni;
- andamento didattico e disciplinare.

L'utilizzo del Registro elettronico rientra negli impegni previsti dal **Patto educativo di corresponsabilità**, che richiama studenti e famiglie a un uso corretto, responsabile e rispettoso delle informazioni e degli strumenti digitali messi a disposizione dalla scuola.

È fatto divieto di utilizzo improprio delle informazioni e di diffusione non autorizzata dei dati.

Art. 7 – Accesso al Registro elettronico

L'accesso al Registro elettronico avviene esclusivamente tramite **credenziali fornite dalla scuola** oppure mediante **SPID o CIE**, secondo le modalità tecniche definite dall'Istituto e nel rispetto della normativa vigente in materia di identità digitale e protezione dei dati personali.

Per gli studenti **minorenni**, l'accesso al Registro elettronico è consentito **unicamente ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale**.

Gli studenti **maggiorenni** possono accedere direttamente al Registro elettronico **previa richiesta formale alla segreteria didattica**, secondo le procedure stabilite dall'Istituto.

Le credenziali di accesso sono personali e non cedibili. Ogni utilizzo improprio comporta responsabilità disciplinari e, nei casi previsti, sanzioni ai sensi della normativa vigente.

Art. 8 – Tutela dei dati personali e sicurezza

Il trattamento dei dati avviene nel rispetto del GDPR e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Gli utenti sono responsabili della riservatezza delle proprie credenziali. Ogni accesso e operazione effettuata è tracciabile.

Art. 9 – Didattica digitale e piattaforma Microsoft 365

L'attività didattica dell'Istituto è implementata e supportata dall'utilizzo della piattaforma **Microsoft 365**, messa a disposizione dalla scuola per finalità esclusivamente istituzionali, educative e didattiche.

Docenti e studenti possono accedere alla piattaforma esclusivamente tramite le **credenziali ufficiali fornite dall'Istituto**, che devono essere custodite con la massima riservatezza.

L'uso della piattaforma Microsoft 365 e di tutti gli applicativi è parte integrante dell'azione didattica e organizzativa della scuola e deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, del presente Regolamento e del Patto educativo di corresponsabilità.

Art. 10 – Comunicazioni ufficiali scuola-famiglia

Il Registro elettronico e la piattaforma Microsoft 365 costituiscono i **canali ufficiali di comunicazione** tra la scuola e le famiglie.

Attraverso tali strumenti vengono veicolate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- circolari e avvisi istituzionali;
- comunicazioni del Dirigente Scolastico;
- convocazioni, autorizzazioni e informative;
- comunicazioni relative all'andamento didattico e disciplinare degli studenti.

Le famiglie sono tenute a **consultare con regolarità** il Registro elettronico.

Le comunicazioni pubblicate tramite Registro elettronico e/o inviate mediante account istituzionali si intendono **conosciute e valide a tutti gli effetti di legge**.

Art. 11 – Malfunzionamenti e indisponibilità del sistema

In caso di temporanea indisponibilità del Registro elettronico, i docenti adottano modalità alternative di annotazione, provvedendo all'inserimento dei dati non appena il sistema torni operativo.

Art. 12 – Sanzioni

L'uso improprio del Registro elettronico o la violazione delle disposizioni del presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dai regolamenti d'Istituto.

Art. 13 – Inserimento nel PTOF e disposizioni finali

Il presente Regolamento è parte integrante del PTOF ed è approvato dal Consiglio d'Istituto.

Entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della scuola.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Monica Bernard

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)